

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI SUL MESSAGGIO  
MUNICIPALE NO. 5693 DEL 24.10.2000 CONCERNENTE LA RICHIESTA DI  
AUTORIZZAZIONE A STARE IN LITE CON IL COMUNE DI CASTEL SAN  
PIETRO

---

Lugano,

16

novembre

2000

All'Onorando  
Consiglio Comunale  
di Lugano

On. Signor Presidente,  
On. Signori Consiglieri,

con petizione 26 giugno 2000 il Comune di Castel San Pietro ha promosso un'azione giudiziaria nei confronti del Comune di Lugano, chiedendo che il Comune venga condannato a risarcirgli un danno di fr. 303'584.30 oltre interessi al 5% dal 01.02.1998.

La pretesa risarcitoria è originata da un presunto danno che sarebbe stato provocato alla tubazione dell'Azienda Acqua Potabile di quel Comune dalla messa a terra di due cabine di trasformazione delle AIL, Sez. Elettricità. Essa sarebbe all'origine di correnti galvaniche che con il tempo hanno corroso la tubazione in metallo.

La causa è stata introdotta avanti la Pretura di Lugano Distretto (Pretura Sez. 1, Inc. N.OA 2000.00389) in quanto le due compagnie di assicurazione (Winterthur e Basilese) hanno sempre respinto le richieste di risarcimento negando ogni addebito.

Prima dell'inoltro della petizione vi sono state delle trattative che non hanno dato alcun esito. L'AIL Sez. Elettricità, con l'appoggio di una perizia di parte ha, in effetti, sempre sostenuto di aver agito lecitamente.

Si fa notare che nel frattempo le AIL sono state trasformate in società anonima ma ciò nonostante la causa deve essere sostenuta dal Comune di Lugano in quanto:

- la pubblicazione sul FUSC della costituenda Società Anonima è posteriore (27.06.2000) all'inoltro della Petizione;
- il Comune, nella denegata ipotesi di soccombere, è comunque solidalmente responsabile ancora per due anni a norma dell'art. 181 cpv 2 CO che recita testualmente:

"Il debitore precedente rimane tuttavia obbligato solidalmente con il nuovo

debitore ancora per due anni, i quali cominciano a decorrere per i debiti scaduti dal giorno della comunicazione o della pubblicazione, e per i non scaduti dal giorno della scadenza".

Rileviamo che in base alle condizioni previste dalla polizza assicurativa RC, le spese causate dall'azione giudiziaria e l'eventuale risarcimento sono assunti dai due istituti assicurativi (Winterthur e Basilese) per i rispettivi periodi assicurativi e anche l'eventuale franchigia sarà comunque assunta in totale dalle AIL SA in virtù dell'art. 5 del contratto di costituzione di SA del 16.06.2000.

La Winterthur Assicurazione, che è di gran lunga la compagnia maggiormente coinvolta, ha scelto il legale (Avv. Diego Jorio, Bellinzona) a cui affidare il mandato di patrocinio del nostro Comune e lo stesso ha già inoltrato la risposta in causa.

Ricordiamo infine che il Comune è parte convenuta nel processo e che l'autorizzazione a stare in lite costituisce il presupposto formale necessario affinché il Comune possa difendere i propri diritti e interessi, inoltre, secondo il contratto di assicurazione, la facoltà di concludere un eventuale accordo spetta esclusivamente alla compagnia assicurativa.

Per questi motivi, la nostra Commissione delle Petizioni, propone di

### **RISOLVERE:**

- Il Municipio di Lugano è autorizzato a stare in lite nella causa promossa dal Comune di Castel San Pietro con petizione 26 giugno 2000 alla Pretura di Lugano Distretto.

Con ossequio.

Petizioni	Per	la	Commissione	delle
	Antonini		Ermidio,	relatore
	Borradori		Mario	
	Lavagetti		Paola	
	Bertola		Enzio	
	Bernasconi		Marily	
	Leidi		Marco	
	Fornara		Luciano	
	Bordoni		Pio	

Gilardi  
Giezendanner

Francesco  
Alessandra